SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 2152)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia

Onorevoli Senatori. — Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione agli accordi intervenuti in data 16 aprile 1975 fra il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in materia di indennità integrativa speciale, di quote di aggiunta di famiglia e di benefici ai pensionati.

A) Indennità integrativa speciale (scala mobile).

Com'è noto, l'indennità integrativa speciale, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, viene annualmente determinata applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per il personale in attività di servizio ed in lire 32.000 per i pensionati, la percentuale di variazione del costo della vita determinatasi negli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente. La misura di detta indennità, che è liquidata con differimento di sei mesi rispetto al periodo di rilevazione, non ha riflessi sulla tredicesima mensilità.

Ciò posto, le disposizioni che regolano la indennità integrativa speciale presentano, rispetto alla disciplina dell'indennità di contingenza del settore privato, le seguenti differenziazioni:

- a) rilevazione annuale degli indici di variazione di scala mobile, a fronte della rilevazione trimestrale del settore privato;
- b) pagamento differito di sei mesi rispetto alla rilevazione predetta, a fronte del pagamento immediato nel settore privato;
- c) valore unitario di lire 400 per punto, mentre nel settore privato i recenti accordi stipulati per l'industria ed il commercio hanno sancito l'allineamento di tutte le categorie al tetto di lire 948 per punto già vigente per gli impiegati di 1ª categoria;
- d) nessun riflesso su altre voci retributive, mentre nel settore privato la scala mo-

bile si riflette anche sulla tredicesima mensilità e su altri elementi della retribuzione.

In attuazione della linea di tendenza, condivisa dal Governo, intesa ad omogeneizzare i trattamenti retributivi esistenti nel settore pubblico ed in quello privato, si è ritenuto di dover procedere ad una graduale eliminazione degli aspetti sperequativi vigenti nel settore della scala mobile, la cui funzione, com'è noto, è quella di adeguare i salari alle variazioni del costo della vita, reintegrandoli del perduto potere di acquisto: ciò naturalmente, nel rispetto delle diverse situazioni giuridiche che differenziano il rapporto di pubblico impiego da quello privato.

Si è pertanto considerato di dovere apportare modifiche all'attuale congegno di scala mobile che prevedono:

la variazione della misura dell'indennità integrativa speciale a periodi semestrali sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e del commercio per i due relativi trimestri;

l'elevazione del valore del púnto dell'indennità integrativa speciale dalle attuali lire 400 alle lire 948 da raggiungere nel luglio 1978, con la seguente gradualità:

lire 400 per i due semestri intercorrenti dal 1º novembre 1974 al 31 ottobre 1975;

lire 500 per il semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976;

lire 600 per il semestre 1° maggio 1976-31 ottobre 1976;

lire 700 per il semestre 1º novembre 1976-30 aprile 1977;

lire 800 per il semestre 1° maggio 1977-31 ottobre 1977;

lire 948 per il semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e successivi;

il riporto a 100 dell'indice del costo della vita raggiunto ai fini della variazione di detta indennità, assumendo come nuova base dell'indice il trimestre agosto-ottobre 1974; a tal fine, il valore del punto dell'indennità integrativa speciale relativo a ciascun semestre viene moltiplicato per il coefficiente 2,52 pari

al rapporto tra l'indice 252 utilizzato al 31 ottobre 1974 ai fini dell'indennità di contingenza e l'indice 100;

il pagamento della misura semestrale di detta indennità con effetto, rispettivamente, dal 1º gennaio e dal 1º luglio di ogni anno;

la liquidazione dell'indennità stessa anche con la tredicesima mensilità.

Considerato, inoltre, che la nuova disciplina ha effetto dal 1º novembre 1974 e tenuto conto che l'indice del costo della vita ai fini della determinazione dell'attuale misura della scala mobile è stato accertato al 30 giugno 1974, si rende anche necessario liquidare al personale i punti di variazione del costo della vita maturati nel periodo intercorrente dal 1º luglio al 31 ottobre 1974. A tal fine sono stati considerati 31 punti costituiti dalla differenza tra l'indice 252 raggiunto al 31 ottobre 1974 per l'indennità di contingenza e l'indennità integrativa speciale.

Il relativo importo, pari a lire 12.400 mensili, viene corrisposto in due tempi: lire 9.300 mensili, pari al 75 per cento dei 31 punti, dal 1º luglio 1975; le restanti lire 3.100 mensili, dal 1º gennaio 1976 (80 per cento per i pensionati).

B) Quote di aggiunta di famiglia.

La normativa vigente prevede misure differenziate delle quote di aggiunta di famiglia a seconda che trattasi:

- a) del coniuge, dei figli o dei genitori a carico;
- b) della diversa entità di popolazione del Comune sede di servizio del dipendente;
- c) dell'età dei figli inferiore o superiore ai 14 anni nonchè dell'ordine nel carico dei figli stessi (terzo e successivi);
- d) della pluralità dei redditi del nucleo familiare del dipendente.

Il disegno di legge in esame tende ad eliminare tali discriminazioni, unificando ed elevando gradualmente, entro il luglio del 1977, l'importo delle quote di aggiunta di famiglia a quello dell'analogo trattamento del settore

privato, nel quale è già prevista una misura unica, eccezion fatta per il carico dei genitori.

Analoga operazione si prevede per le quote spettanti ai pensionati, ai quali oggi competono lire 2.500 mensili per ogni persona a carico.

Ai fini dell'unificazione delle misure dei trattamenti di famiglia dei due diversi settori, va precisato che l'importo degli assegni familiari (settore privato) per il coniuge e per ciascun figlio a carico è attualmente di lire 9.880 mensili; detto importo, ai sensi dell'articolo 14 — secondo comma — del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 114, è aumentato del 10 per cento, per cui si eleva a lire 10.868, nei riguardi dei lavoratori assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

Analoga maggiorazione viene prevista a favore del personale statale per le quote spettanti per il coniuge e per i figli a carico, maggiorazione che resta ovviamente subordinata, nello spirito della menzionata norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 30, alla condizione che il trattamento economico del beneficiario risulti effettivamente assoggettato a ritenuta erariale.

In relazione poi alla legge 8 marzo 1975, n. 39, relativa alle nuove disposizioni sulla maggiore età, il limite per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico viene fissato al 18° anno di età, limite peraltro già in vigore per l'erogazione degli assegni familiari nel settore privato.

Come per detti assegni, anche per le quote viene introdotto il principio che le stesse competono fino al 21° anno di età per i figli che frequentino una scuola media o professionale o che siano occupati come apprendisti e fino al 26° anno di età per i figli iscritti all'Università o altro tipo di scuola alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Inoltre per evitare l'immediata soppressione del beneficio nei riguardi dei dipendenti che attualmente fruiscono delle quote per i figli di età compresa tra i 18 anni ed i 21 anni, il nuovo limite di 18 anni, ai fini in questione, viene fissato con effetto dal 1º luglio 1977, data dalla quale, come detto in precedenza, saranno unificate le misure delle quote con quelle degli assegni familiari.

C) Pensionati con trattamento inferiore a 100 mila lire mensili.

Gli accordi prevedono che ai pensionati fruenti di un trattamento complessivo di quiescenza inferiore a lire 100.000 mensili, venga corrisposta per l'anno 1975 una integrazione di lire 13.000 mensili da riassorbire, sino a concorrenza del suo intero importo, con i miglioramenti conseguiti sulla indennità integrativa speciale dal 1º gennaio 1975 in poi.

Anche a tale istanza, analoga a quella accolta per il settore privato, si corrisponde con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1º gennaio e dal 1º luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1º maggio-31 ottobre e 1º novembre-30 aprile.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1º novembre 1974-30 aprile 1975.

Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:

semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, lire 1.008;

semestre 1º maggio-31 ottobre 1975, lire 1.008:

semestre 1º novembre 1975-30 aprile 1976, lire 1.260;

semestre 1º maggio-31 ottobre 1976, lire 1.512;

semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, lire 1.764;

semestre 1º maggio-31 ottobre 1977, lire 2.016;

semestre 1º novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, lire 2.389.

Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in lire 57.700 per il personale in attività di servizio ed in lire 46.160 per quello in quiescenza.

Dal 1º gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di lire 3.100 per il personale in attività e di lire 2.480 per quello in quiescenza, nonchè degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1º novembre 1974-30 aprile 1975.

Gli aumenti dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1º maggio-31 ottobre 1975 e 1º novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1º luglio 1976.

A partire dal 1º gennaio 1977, la misura dell'indennità integrativa speciale sarà ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1º gennaio 1975 in lire 48.400 per il personale in attività di servizio ed in lire 38.720 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di lire 4.650 per il personale in attività e di lire 3.720 per quello in quiescenza.

Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

Art. 4.

A decorrere dal 1º settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di lire 2.000. La nuova misura non può in ogni caso superare l'importo di lire 9.880.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.

Art. 5.

A decorrere dal 1º luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di lire 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.

Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del Comune sede di servizio, alla pluralità dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di età superiore o inferiore ai 14 anni.

A decorrere dal 1º luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di lire 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte. Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma.

Art. 6.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione

o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:

dal 1° settembre 1975: lire 4.500 per ciascuna persona;

dal 1º luglio 1976: lire 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore;

dal 1º luglio 1977: lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore.

L'importo di lire 9.880 di cui al precedente comma è aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

Art. 7.

A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.

Con decorrenza dal 1º luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18º anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.

Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Art. 8.

Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale complessivamente non superiore alle lire 100.000 mensili lorde, è corrisposta, per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di lire 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto dal 1º gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensioni o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le lire 100.000 e le lire 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione è corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.

L'integrazione di cui al precedente comma:

- a) sarà riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettanti per l'anno 1975:
- b) è corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle Direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle Amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;
- c) è assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennità integrativa speciale;
- d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le Amministrazioni pubbliche o gli Enti pubblici, compresi quelli che svolgano attività lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennità integrativa speciale;
- e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il perso-

nale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 9.

Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei predetti Enti e delle gestioni previdenziali.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in lire 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo n. 4496 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.